

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA GESTIONE IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(condizioni contrattuali di ogni singolo contratto che verrà
stipulato tra l'aggiudicatario e il Comune di GAGGIO
MONTANO , MARZABOTTO e VERGATO)**

INDICE

ARTICOLO 1	-	Oggetto del capitolato
ARTICOLO 2	-	Concessione del servizio
ARTICOLO 3	-	Corrispettivo del servizio
ARTICOLO 4	-	Revisione del corrispettivo
ARTICOLO 5	-	Durata della concessione
ARTICOLO 6	-	Versamenti alla Tesoreria comunale
ARTICOLO 7	-	Rendiconti contabili
ARTICOLO 8	-	Cauzione
ARTICOLO 9	-	Carattere del servizio
ARTICOLO 10	-	Requisiti e obblighi del concessionario
ARTICOLO 11	-	Elezione di domicilio – Costituzione dell'ufficio
ARTICOLO 12	-	Personale
ARTICOLO 13	-	Responsabilità verso terzi
ARTICOLO 14	-	Impianti affissionistici
ARTICOLO 15	-	Il servizio delle pubbliche affissioni
ARTICOLO 16	-	Decadenza
ARTICOLO 17	-	Clausola risolutiva espressa
ARTICOLO 18	-	Coordinamento e vigilanza
ARTICOLO 19	-	Norma transitoria
ARTICOLO 20	-	Penali
ARTICOLO 21	-	Controversie
ARTICOLO 22	-	Subaffidamento e cessione del contratto
ARTICOLO 23	-	Spese contrattuali
ARTICOLO 24	-	Ricorsi
ARTICOLO 25	-	Rinvio

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato d'oneri, regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni.
2. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'Albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 o il possesso di equivalente autorizzazione valida per imprese aventi sede in altro stato dell'Unione Europea.

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio con minimo garantito.
2. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dai regolamenti comunali e dalle tariffe disciplinanti le entrate oggetto della concessione.
3. Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari o di diverse fattispecie imponibili.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito rapportato ad anno indipendente dalla domanda di mercato.
2. L'aggio a favore del concessionario, al netto degli oneri fiscali, è stabilito nella misura quale risulta dalla gara, e quindi è pari al _____%.
3. Detto aggio, al netto degli oneri fiscali, è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, compresa la maggiorazione di cui al comma 9 dell'articolo 22 del D.LGS. 507/93.
4. Il concessionario deve versare a ciascun comune, qualsiasi possa essere l'incasso, un minimo garantito unico, al lordo dell'aggio di cui al comma 2, di importo annuo risultante dall'esito di gara e comunque non inferiore a € 17.000 per il

Comune di Gaggio Montano , ad euro 20.000 per Marzabotto , a € 29.000 per Vergato

5. La maggiorazione di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs 507/1993 spetta in egual misura al Comune ed al Concessionario .
6. Il concessionario è tenuto ad effettuare gli incassi dei corrispettivi in forma separata per ciascuno dei comuni interessati mediante accensione di conti correnti separati di cui dovrà essere reso disponibile la relativa rendicontazione periodica a richiesta del singolo comune.

ART. 4 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina dell'entrate oggetto del presente capitolato, che comporti una variazione, superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo, l'aggio ed il minimo garantito saranno revisionati a partire dall'anno successivo al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, tenuto conto dei dati risultanti a consuntivo.

2. Pertanto, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo delle entrate in concessione, inferiore al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 01.01.2011 o, se l'aggiudicazione è successiva, dalla data indicata nell'atto d'affidamento.

2. Alla scadenza di tale periodo (31/12/2013) il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

3. Il contratto potrà essere rinnovato per un periodo di ulteriori tre anni agli stessi patti e condizioni. A tal fine il Comune comunicherà almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale l'intenzione alla rinnovazione del contratto medesimo.

4. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto. L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

5. Ogni rinnovo e proroga contrattuale deve avvenire secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

6. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l'abolizione dei tributi oggetto della concessione stessa.

ART. 6 - VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

1. Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio di competenza in rate trimestrali scadenti il ventesimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.

2. L'importo versato annuo non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

3. Per il ritardo nei versamenti trimestrali alla Tesoreria Comunale saranno dovuti gli interessi legali ai sensi della normativa vigente

ART. 7 - RENDICONTI CONTABILI

1. Il concessionario entro lo stesso termine previsto per il versamenti trimestrali (comma 1 art. 6) deve provvedere a rendicontare al Comune l'importo lordo riscosso per ciascuna entrata, il relativo aggio dovuto e il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi e numeri di blocco).
2. Il concessionario deve provvedere alla rendicontazione separata di quanto riscosso relativamente ad annualità arretrate, sia a titolo d'accertamento che di ravvedimento, e di quanto corrisposto a titolo di rimborso, distinto per anno, ai contribuenti aventi diritto.
3. Entro il termine del 30 gennaio di ciascun anno il concessionario è tenuto alla trasmissione della resa del conto relativamente alle riscossioni effettuate nell'annualità precedente.

ART. 8 - CAUZIONE

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare a ciascun Comune, prima della stipula o, se antecedente, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo pari al minimo garantito annuo, attraverso polizza fidejussoria o assicurativa rilasciata da Istituti appositamente autorizzati. Tale polizza dovrà essere di durata pari a quella contrattuale, contenere l'esplicita clausola del pagamento "a prima

richiesta incondizionata" entro 15 giorni e con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e dell'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile. (Art. 113 d.lg.s 163/2006).

2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.

3. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro entro 5 giorni da parte del concessionario e comunque non oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione di apposito invito da parte del Comune, pena l'applicazione dell'art. 17 comma 1 (clausola risolutiva espressa).

4. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la scadenza della concessione, allorché le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'aggiudicatario a seguito del perfezionamento del provvedimento di svincolo.

ART. 9 - CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.

2. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite, così come richiesto dai contribuenti, secondo le norme previste dal D.Lgs.507/93.

3. Il concessionario dovrà assicurare la presenza continuativa presso ciascun comune di una sede/recapito aperto al pubblico come di seguito specificato:

- per il comune di Gaggio Montano per un totale minimo di 8 ore settimanali articolate su tre giorni con almeno un pomeriggio di apertura ;
- per il comune di Marzabotto per un totale minimo di 8 ore settimanali distribuite su tre mattine e 1 pomeriggio, da concordarsi con l'Amministrazione;
- per il Comune di Vergato per un totale minimo di 8 ore settimanali distribuite su 3 mattine e 1 pomeriggio, da concordarsi con l'Amministrazione;

4. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato dei relativi diritti, negli spazi numerati a ciò predisposti dal concessionario che ne assume la responsabilità civile e penale esonerandone il Comune.

5. Il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti e gli obblighi verso gli utenti.

ART. 10 - REQUISITI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. L'affidatario della concessione deve possedere ogni requisito previsto dalla normativa vigente per tutta la durata del contratto.

2. Designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del D.LGS. 507/93.

3. Il funzionario responsabile dovrà trasmettere al Comune annualmente una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future. Il funzionario responsabile rende il conto della gestione ai sensi di legge entro i termini normativamente stabiliti.

4. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni.

5. Il concessionario designa inoltre il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del D.LGS. 81/08.

6. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 2, 4 e 5 debbono essere comunicate al Comune prima dell'inizio del servizio ,analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni.

7. Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, nonché al recupero dell'evasione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune.

8. Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto , concordandone le specificità con il Comune.

9. Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- A trasmettere all'Amministrazione comunale gli eventuali reclami presentati dagli utenti allo stesso concessionario, integrati delle relative deduzioni a risposta degli stessi;
- Ad inviare entro i 20 giorni anteriori alla scadenza per il pagamento previsto dalla norma di legge e/o regolamento comunale, a tutti i contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente un invito di pagamento scritto, allo scopo di favorire il rispetto della scadenza ed evitare l'applicazione di sanzioni e interessi. Tale invito ai contribuenti deve essere spedito a spese del concessionario (come ogni altra comunicazione) e deve contenere dettagliatamente gli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata), deve inoltre essere accompagnato da un bollettino precompilato per il pagamento dell'imposta.
- ad assumere iniziative atte a facilitare i pagamenti per i contribuenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e l'utilizzo di mezzi alternativi al contante, con oneri a suo carico.

- a gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune. Il concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
- a fornire gratuitamente al Comune le banche dati con formato compatibile con il software in dotazione al Comune.

10. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria.

11. Il concessionario inoltre agisce nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

12. Il concessionario tramite il suo recapito sul posto deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D.LGS. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che regolano le entrate date in concessione.

13. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, ai Settori comunali competenti di tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.

14. Il concessionario è tenuto a contribuire alla realizzazione del contrasto del fenomeno dell'abusivismo, prendendo visione delle prescritte autorizzazioni e comunque avvisando il contribuente che il pagamento del tributo non sostituisce, né sana la mancanza dell'autorizzazione.

ART. 11 -ELEZIONE DI DOMICILIO-COSTITUZIONE DELL'UFFICIO

1. Il concessionario deve eleggere il domicilio per tutta la durata del Contratto presso il Comune.

2. Il concessionario deve disporre per tutta la durata del contratto di una sede/recapito nel territorio di ogni Comune presso la quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative alla concessione oggetto del presente capitolato.

3. Tale ufficio/recapito deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza. L'accesso all'ufficio/recapito deve essere consentito anche ai soggetti con ridotta capacità motoria. L'organizzazione del servizio verrà espletata sulla base delle caratteristiche minime indicate nel presente contratto ed integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara.

ART. 12 - PERSONALE

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/00, nel rispetto della normativa vigente ed obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008.

3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

5. Il rapporto con l'utenza dovrà essere impostato al perseguimento di un elevato livello di qualità del servizio oltre che di efficienza e sollecitudine nell'evasione delle richieste.

6. Per quanto riguarda l'organizzazione del servizio, con riferimento al personale da adibire al servizio stesso, si fa riferimento alle caratteristiche minime indicate all'art. 9 del presente contratto, integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara.

ART. 13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune interessato e solleva il Comune stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, prima della stipula ovvero, se antecedente, prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali congrui.

ART. 14 - IMPIANTI AFFISSIONISTICI

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di inizio del contratto, previa redazione di apposito verbale di consegna, impegnandosi a mantenerli e sostituirli, secondo le esigenze del servizio e, comunque, in caso d'integrazione, previa autorizzazione scritta del Comune.

2. Il concessionario provvede a proprie spese a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

3. Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno al Comune, sia che facciano parte della dotazione iniziale, sia che siano installati durante il periodo di concessione, senza che al concessionario spetti alcun compenso o indennità. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione. Il concessionario dovrà predisporre una planimetria indicante l'ubicazione di tutti gli impianti esistenti 60 giorni prima della data di scadenza del contratto indicandone tipo e categoria da consegnare all'ufficio tecnico comunale quale resoconto di fine gestione dal punto di vista impiantistico.

4. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

5. Il concessionario è tenuto a predisporre il nuovo piano generale degli impianti entro i tempi e con le modalità risultanti dal progetto tecnico di esecuzione del servizio depositato in sede di gara. In ogni caso la presentazione al comune dovrà avvenire non oltre 12 mesi dall'affidamento della concessione. Il piano degli impianti dovrà essere costantemente aggiornato con procedure informatiche preventivamente definite con l'Amministrazione concedente.

5. Il concessionario si impegna ad integrare a proprie spese il numero degli impianti esistenti in ciascun comune sulla base delle esigenze che potranno essere manifestate dalle singole Amministrazioni, fino ad un massimo di 3 impianti aggiuntivi. L'eventuale proposta di inserimento di impianti ulteriori che il concessionario potrà formulare in sede di gara sarà oggetto di valutazione nell'ambito dei criteri finalizzati alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 15 - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.LGS.507/93, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo Regolamento Comunale e di ogni altra norma in

materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

4. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

5. Il concessionario provvede a propria cura e spese alla affissione dei manifesti del comune e di quelli riportanti il patrocinio del comune.

ART. 16 - DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.

2. Il mancato allestimento della sede/recapito, di cui all'articolo 11, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione.

3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto.

4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 16 il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

a) Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;

b) Interruzione del servizio senza giusta causa;

c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi 3 e 4 del precedente art. 16.

ART. 18 - COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

2. Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri Servizi, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

3. Il Responsabile del Servizio Tributi del Comune può in qualunque momento e senza preavviso procedere ad ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito dopodichè, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà all'applicazione delle penali e/o si attiveranno le azioni ed i provvedimenti conseguenti.

ART. 19 - NORMA TRANSITORIA

1. Il concessionario non può emettere atti di accertamento od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento.

2. Il concessionario è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al concessionario subentrato, all'atto della scadenza della concessione l'archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

ART. 20 - PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 1% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 2% del deposito cauzionale, pena la risoluzione del contratto.

2. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

3. Per la mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 7 del presente disciplinare: il concessionario deve corrispondere a titolo di penale € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
4. Per il ritardo nella consegna della banca dati: penale di 200,00 € per ogni giorno di ritardo;
5. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 18 , comma 4.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla cauzione definitiva, con applicazione del comma 3 dell' art. 8 del presente contratto.
7. Il Responsabile comunale competente, in considerazione della gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, valuta se inoltrarne comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.
8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 21 - CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente, avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.
2. In caso di diffusi reclami o controversie dei cittadini utenti nei confronti del concessionario, dovrà essere adottato un percorso di composizione stragiudiziale delle controversie tra concessionario e cittadini utenti con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio.

3. E' escluso l'arbitrato

ART. 22-SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato il subaffidamento del servizio, tranne per quanto concerne le attività di:
 - a) Attacchinaggio;
 - b) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici;
 - c) Stampa e spedizione.

2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1) avviene nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.
3. Per potersi avvalere del sub affidamento , all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1) che intende sub affidare.

2. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono ricomprese: carte bollate per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritti secondo le leggi vigenti.

ART. 24 - RICORSI

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni) spetta al Concessionario.

ART. 25 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'oneri si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.